



Area: istituzionale e di organizzazione

N. A 6/2

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza

2016

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II
SOGGETTI

- Art. 5 – Titolare
- Art. 6 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza
- Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati personali
- Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali
- Art. 9 – Soggetti esterni

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 – Conservazione dei dati personali
- Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali
- Art. 13 – Informativa
- Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali
- Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati personali
- Art. 16 – Diritti dell'interessato

CAPO IV
MISURE DI SICUREZZA

- Art. 17 – Sicurezza dei dati personali
- Art. 18 – Accesso alle centrali di controllo
- Art. 19 – Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Compiti della Giunta comunale

Art. 22 – Norma di rinvio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Trento.

2. In particolare il presente regolamento:

- a) individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Trento o da esso gestiti;
- b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

3. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Trento sono individuati nell'allegato A) del presente regolamento, che ne forma parte integrante. Tali impianti:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono unicamente riprese video;
- c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento;
- d) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A) del presente regolamento;
- e) sono installati e gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.

3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone, utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettera a-bis) del presente regolamento;

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- c) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per "titolare", l'Ente Comune di Trento, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per "responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- l) per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3
Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Trento dal decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Trento, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

a-bis) prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

b) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;

c) controllare determinate aree del territorio comunale;

d) monitorare i flussi di traffico;

e) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.

3. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte del Corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone, della Questura di Trento e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada.

Art. 4

Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Trento e collegati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone, della Questura di Trento e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Trento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

CAPO II SOGGETTI

Art. 5

Titolare

1. Il Comune di Trento è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Trento è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6

Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. Il dirigente del Servizio tecnico competente, o altro soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

2. Il dirigente del Servizio tecnico competente, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco, in qualità di responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

- a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 7

Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone ed il dirigente del Servizio tecnico competente, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco,

sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.

2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

3. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone ed il dirigente del Servizio tecnico competente, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;

b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;

c) collaborano con il Segretario generale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

d) custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 8

Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone ed il dirigente del Servizio tecnico competente, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ed al Servizio tecnico competente che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 9
Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di Trento e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applica la disposizione dell'articolo 5 del regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti so-

matici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune di Trento, del Corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone, della Questura di Trento e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 11

Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12

Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 13
Informativa

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Trento rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate;

b) inserimento di appositi avvisi nella cartellonistica esistente in corrispondenza degli accessi stradali e ferroviari alla città.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Trento rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Trento rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza di cui all'art. 1, comma 3-bis, del presente regolamento, tramite il posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 14
Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Trento a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15

Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 16

Diritti dell'interessato

1. Si applica la disposizione dell'articolo 10 del regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali.

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 17

Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 18
Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso le centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune di Trento.

2. L'accesso alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune di Trento e del Corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comune di Trento individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 19
Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno delle sedi del Comune di Trento, del Corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone, della Questura di Trento e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, in edifici costantemente presidiati o dotati di allarme. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, nonché al personale autorizzato della Questura di Trento e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento.

3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è il responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Compiti della Giunta comunale

1. La Giunta comunale, sulla base del presente regolamento, aggiorna l'elenco degli impianti di videosorveglianza di cui all'allegato A).

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente alla Se-

greteria generale l'installazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni.

1. Il presente regolamento è stato da ultimo modificato con deliberazione consiliare 26 ottobre 2016 n. 122 ed esplica i propri effetti a decorrere dal **15 novembre 2016**.
2. Il presente regolamento è stato già:
 - approvato con deliberazione consiliare 12 dicembre 2012 n. 136
 - con deliberazione della Giunta comunale 09.11.2015 n. 188 è stato modificato l'Allegato A – elenco degli impianti di videosorveglianza – del presente Regolamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Cecilia Ambrosi